

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e. 5,00 - Testo e. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 6 Novembre 2012 N. 34**

Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del servizio sanitario regionale e riorganizzazione dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 Novembre 2012 N. 35**Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie.****pag. 11****LEGGE REGIONALE 6 Novembre 2012 N. 36****Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).****pag. 17****CORTE COSTITUZIONALE****Sentenza 8 ottobre 2012, n. 225 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi).****pag. 25**

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2012 N. 34

Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del servizio sanitario regionale e riorganizzazione dell'Agenda Sanitaria Regionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. L'articolo 62 della l. r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 62
(Istituzione dell'Agenda Sanitaria Regionale)

1. E' istituita l'Agenda Sanitaria Regionale (ARS), di seguito denominata Agenda, quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale.”.

Articolo 2
(Inserimento degli articoli 62 bis e 62 ter della l.r. 41/2006)

1. Dopo l'articolo 62 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:

“Articolo 62 bis
(Funzioni dell'Agenda)

1. L'Agenda svolge le seguenti funzioni:
- attività di supporto e di consulenza tecnica all'organizzazione regionale;
 - approvvigionamento di beni e servizi per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, quale Centrale Regionale di Acquisto di cui al titolo II della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare:
- la Regione si avvale dell'Agenda affinché svolga incarichi di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo utili alle strutture regionali per l'esercizio delle funzioni in materia di governo clinico, di valutazione dei bisogni sanitari e sociosanitari, delle tecnologie sanitarie e del rischio clinico, di prevenzione, di epidemiologia, di accreditamento delle strutture e di ricerca, anche in collaborazione con l'Università di Genova e con altre istituzioni a livello nazionale e internazionale che operano sui temi strategici della ricerca e dell'innovazione;
 - le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale si avvalgono obbligatoriamente, per l'acquisto di beni e servizi, dell'Agenda, quale Centrale Regionale di Acquisto, in funzione di Centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

- 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni ed integrazioni. L'Agenzia in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, nelle procedure di acquisto di beni e servizi, è tenuta ad applicare tutte le disposizioni normative relative a CONSIP nel tempo vigenti.
3. Nelle materie di cui al comma 2, lettera a), l'Agenzia, nei confronti delle Aziende sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale:
 - a) emana atti di indirizzo;
 - b) svolge funzioni ispettive.
 4. Nelle materie di cui al comma 2, lettera b), l'Agenzia, in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, è competente in via esclusiva per l'approvvigionamento di beni e servizi, per conto delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ivi compresi quelli inclusi in convenzioni CONSIP, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni e fatte salve eventuali deroghe concesse dalla Regione.
 5. Per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale possono direttamente provvedere secondo le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
 6. L'Agenzia, in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, opera nel rispetto dell'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 62 ter

(Disposizioni relative all'organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in materia di approvvigionamento di beni e servizi e di funzioni di supporto)

1. Le strutture organizzative preposte alle funzioni di approvvigionamento di beni e servizi esistenti presso le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sono soppresse al termine delle procedure di gara di cui all'articolo 6, comma 9, primo periodo della legge di revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013. Resta nell'ambito dell'autonomia e della potestà di organizzazione di tali Aziende e Istituti l'individuazione di strutture preposte alle funzioni economiche e all'approvvigionamento di beni e servizi nei limiti stabiliti dall'articolo 62 bis, comma 5, nonché alla gestione dei contratti, alla fatturazione, alla liquidazione e ai pagamenti dei corrispettivi derivanti dalle procedure di approvvigionamento di beni e servizi effettuate dall'Agenzia.
2. Gli atti aziendali delle Aziende sanitarie locali e i regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico sono adeguati alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2012.
3. Gli Enti di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nell'esercizio della propria autonomia istituzionale, hanno la facoltà di adeguare la propria organizzazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. L'Azienda sanitaria locale n. 3 - Genovese assicura obbligatoriamente all'Agenzia, senza ulteriori oneri per la Regione e per il Servizio Sanitario Regionale, le funzioni relative a:
 - a) affari generali;
 - b) personale;
 - c) bilancio.
5. L'Agenzia provvederà alla gestione degli affari legali con le modalità definite dalla propria direzione.”.

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 68 della l.r. 41/2006)

1. L'articolo 68 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**“Articolo 68
(Comitato di indirizzo)”**

1. Il Comitato di indirizzo supporta il direttore dell’Agenzia con esclusivo riferimento alle funzioni indicate dall’articolo 62 bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), in materia di programmazione delle attività; propone, inoltre, indirizzi per lo sviluppo delle metodologie di governo clinico ed esprime pareri e proposte di contenuto tecnico sanitario.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
 - a) il direttore dell’Agenzia che lo presiede e lo nomina;
 - b) due componenti scelti dal direttore dell’Agenzia fra gli incaricati di cui all’articolo 71, comma 6;
 - c) un componente per ognuno dei Collegi di direzione delle Aziende sanitarie;
 - d) cinque clinici.
3. I componenti di cui al comma 2, lettere b) e c), sono designati dalla Giunta regionale in modo da garantire la multidisciplinarietà dell’organo.
4. I componenti del Comitato operano a titolo gratuito.”.

**Articolo 4
(Modifica dell’articolo 71 della l.r. 41/2006)**

1. Il comma 8 dell’articolo 71 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

**Articolo 5
(Inserimento dell’articolo 71 bis della l.r. 41/2006)**

1. Dopo l’articolo 71 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

**“Articolo 71 bis
(Organizzazione dell’Agenzia)”**

1. Il direttore, nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’articolo 69, articola le funzioni dell’Agenzia in aree di attività, alle quali sono preposti i dirigenti, nominati ai sensi dell’articolo 71, comma 1.
2. Le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto, disciplinate dall’articolo 62 bis, sono svolte da apposita area dell’Agenzia, denominata “Centrale Regionale di Acquisto per il Servizio Sanitario Regionale”, alla quale è preposto un direttore.
3. La funzione di Centrale Regionale di Acquisto può essere svolta anche mediante articolazione territoriale presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale o presso le Aree ottimali di cui all’articolo 7.”.

**Articolo 6
(Modifica del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42
(Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria))**

1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: “soggetti appartenenti al SIIR” sono inserite le seguenti: “senza oneri relativi alla procedura”.

**Articolo 7
(Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))**

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 14/2007 e successive modificazioni ed integrazioni la parola “standardizzabili” è soppressa.
2. I commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 7 della l.r. 14/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Articolo 8 **(Norma transitoria)**

1. L'Agenzia Sanitaria Regionale ridetermina, entro il 30 novembre 2012, la propria dotazione organica con esclusivo riferimento al fabbisogno di personale relativo alle trasferite funzioni di Centrale Regionale di Acquisto di cui all'articolo 62 bis, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come inserito dall'articolo 2 della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 1, della l.r. 41/2006 medesima. Con lo stesso provvedimento l'Agenzia Sanitaria Regionale determina la data di trasferimento del personale ed i relativi contingenti, nel rispetto del termine iniziale di cui al comma 6.
2. La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa ai trasferimenti di cui al comma 1 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa sostenuta per tali dipendenti dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di provenienza.
3. Il fabbisogno di personale dell'Agenzia Sanitaria Regionale, a seguito della rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 1, è assicurato mediante il trasferimento presso l'Agenzia stessa del personale delle Aziende sanitarie locali e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di cui all'articolo 62 ter della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come inserito dall'articolo 2 della presente legge, prioritariamente dell'area genovese, appartenente alle strutture organizzative di cui al comma 1 del medesimo articolo 62 ter, individuato attraverso un atto di ricognizione e rilevazione straordinario ex articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, adottato entro il 15 novembre 2012 dai Direttori generali delle Aziende e Istituti interessati e riferito al 30 giugno 2012. Entro tale data le Aziende e gli Istituti interessati riducono conseguentemente le proprie dotazioni organiche.
4. Al personale individuato ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta in servizio tramite distacco presso la Centrale Regionale di Acquisto è trasferito d'ufficio all'Agenzia Sanitaria Regionale e viene conteggiato nella dotazione organica di cui al comma 1, fatta salva la facoltà degli interessati di chiedere l'attivazione della mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. I trasferimenti di personale di cui ai commi 3 e 5 iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2013 secondo il contingentamento stabilito dall'Agenzia Sanitaria Regionale con il provvedimento di cui al comma 1 e si concludono entro il 31 dicembre 2013.
7. L'attuale Centrale Regionale di Acquisto è sciolta e posta in liquidazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 16 del relativo Statuto alla data del 31 dicembre 2012. Il Direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessa dalle sue funzioni all'atto dello scioglimento della Centrale Regionale di Acquisto.
8. Tutti i rapporti attivi e passivi in campo all'attuale Centrale Regionale di Acquisto, ivi compresi gli adempimenti relativi ad ogni fase delle procedure di gara, concluse o in corso, sono trasferiti all'Agenzia Sanitaria Regionale a far data dal 1° gennaio 2013.
9. Le procedure di gara in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate a compimento dall'Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale che le aveva avviate. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le procedure di gara dovranno essere avviate dall'Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, fatte salve eventuali deroghe con le quali la Regione può autorizzare le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, entro il termine massimo del 31 dicembre 2013, ad avviare direttamente le procedure di gara.
10. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale o le Centrali regionali di committenza propongono ai fornitori la rinegoziazione dei relativi contratti ed esercitano, in caso di mancato accordo, il diritto di recesso.

11. Nelle more dell'espletamento delle gare in sede centralizzata l'Agenzia Sanitaria Regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto applica per conto delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale l'articolo 15, comma 13, lettera b), ultimo periodo, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.

Articolo 9 (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 06 NOVEMBRE 2012 N. 34

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assistenza Legislativa Giuridica e Istituzionale – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 75 in data 6 luglio 2012;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 luglio 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 232;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, in data 10 luglio 2012;
- d) la III Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 15 ottobre 2012;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 2012;
- f) la legge regionale entra in vigore il 08 novembre 2012.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Quaini S.)

con il presente disegno di legge la Regione Liguria ritiene assolutamente indispensabile avviare un processo complessivo di riassetto degli Enti dipendenti, degli Enti strumentali e di quelli del Settore regionale allargato costituiti dalla Regione stessa, volto alla riduzione delle Strutture, a seguito degli interventi statali di riduzione e revisione della spesa pubblica previsti a partire dal decreto-legge sulla manovra finanziaria n. 78/2010 fino ad arrivare al recente decreto-legge n. 52/2012 recante dispo-

zioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, considerando da ultimi gli effetti del decreto-legge 95/2012 di revisione della spesa, c.d. "spending review", comprendente anche il processo di revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale.

In particolare, riguardo l'area della sanità, tale processo coinvolge anche l'Agenzia Sanitaria Regionale, quale ente dipendente e strumentale della Regione, e la Centrale Regionale di Acquisto, quale ente del settore regionale allargato.

Da un breve excursus sulla normativa regionale in materia, si risale alla l.r. 14/2007 con la quale era stata costituita la Centrale Regionale di Acquisto, nella forma giuridica di Consorzio Industriale retto dalle specifiche norme del Codice Civile, che pur avendo avviato in questi ultimi anni alcuni processi di standardizzazione nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, con il perseguimento di risultati positivi, non è stata in grado di affrontare il tema in termini di sistematica riduzione dei costi di approvvigionamento su larga scala. Tale carenza non è addebitabile alle professionalità operanti all'interno della Centrale, bensì a due fattori concomitanti e correlati, quali:

1. l'insormontabile difficoltà di assicurare alla stessa il fabbisogno di risorse umane correttamente dimensionato rispetto all'esigenza di coprire il più ampio spettro di categorie merceologiche a favore delle Aziende ed Enti del SSR, a causa dell'impossibilità di trasferire alla Centrale il personale proveniente dalle suddette Aziende ed Enti; infatti, a causa della natura giuridica della CRA, quale consorzio industriale retto dalle disposizioni del codice civile, risulta impossibile procedere alla mobilità presso lo stesso del personale del SSR, in regime di pubblico impiego (fatta salva, beninteso, la privatizzazione di tale personale);
2. l'evidente resistenza opposta dalle Aziende ed Enti rispetto alla centralizzazione dei processi di acquisto e alla perdita di governance sugli stessi.

In tale contesto ed in funzione dei recenti interventi statali in tema di "spending review", si è reso necessario procedere ad un forte intervento volto a conferire alla Centrale Regionale Acquisti le risorse necessarie per operare, sciogliendola dai condizionamenti sopra evidenziati. Al contempo, al fine di evitare la costituzione di un nuovo Ente pubblico, è stato possibile utilizzare l'Agenzia Sanitaria Regionale, che costituisce Ente strumentale della Regione, facendo confluire nella stessa le funzioni della Centrale Acquisti, costituendovi un'apposita area di attività, di rilievo dipartimentale, posta sotto la diretta responsabilità di un dirigente esperto di acquisizione di beni e servizi, con poteri di gestione di tutte le relative procedure da svolgersi in nome e per conto delle Aziende ed Enti del SSR e munito dei connessi poteri di rappresentanza.

In tal modo, l'Agenzia Sanitaria, pur mantenendo l'attività di supporto e di consulenza tecnica all'organizzazione regionale in materia sanitaria, è chiamata ad assolvere la funzione di approvvigionamento di beni e servizi per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, quale Centrale Regionale di Acquisto di cui al Titolo II della legge regionale 14/2007.

Coerentemente con questo rilevante intervento organizzativo, si procederà alla soppressione delle strutture deputate all'acquisto di beni e servizi nelle Aziende ed Istituti del SSR, fatta eccezione per gli Enti ex art. 41 della L. 833/78, Galliera ed Evangelico, in virtù dell'autonomia loro riconosciuta dalle leggi vigenti.

Resta nell'ambito dell'autonomia e della potestà di organizzazione delle Aziende e Istituti del SSR l'individuazione di strutture preposte alle funzioni economiche e l'approvvigionamento di beni e servizi nei limiti stabiliti dall'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 (fino a Euro 40.000,00), nonché la gestione dei contratti, la fatturazione, la liquidazione e i pagamenti dei corrispettivi derivanti dalle procedure di approvvigionamento di beni e servizi effettuate dall'Agenzia Regionale Sanitaria in funzione di Centrale Regionale di Acquisto.

In ragione di tale profondo riassetto organizzativo, l'Agenzia necessita di un competente supporto tecnico - strutturale per la gestione dei propri affari correnti e, al fine di non appesantire ulterior-

mente l'organizzazione interna dell'Ente, si individua ex lege nell'Azienda sanitaria locale n. 3 - Genovese il soggetto del SSR che deve obbligatoriamente assicurare all'ARS, senza ulteriori oneri per il sistema regionale nel suo complesso e per il SSR in particolare, le funzioni relative ad affari generali, personale e bilancio.

Il contenuto dell'articolato del disegno di legge apporta, in primis, modifiche alla l.r. 41/2006 di riordino del Servizio Sanitario Regionale, in specie al Titolo VII sull'istituzione dell'Agenzia Sanitaria e relativa organizzazione e competenze, e parziali modifiche alle leggi regionali 42/2006 e 14/2007. In particolare riguardo l'intervento di Datasiel nell'acquisizione di beni e servizi informativi per la Regione Liguria e i soggetti appartenenti al SIIR, viene previsto che avvenga senza oneri relativi alla procedura.

In sede di esame referente, la III Commissione ha avviato un programma di audizioni sul testo dell'Esecutivo regionale e sui primi emendamenti che, nel frattempo, sono stati presentati dalla Giunta, coinvolgendo gli Interlocutori istituzionali e i Tecnici di riferimento in ordine alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi in sanità, unitamente al contributo dei vertici di Datasiel S.p.A., quale società costituita dalla Regione, competente per le procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto sistemi informativi.

A seguito dello svolgimento delle audizioni sono emersi suggerimenti e proposte di modifica che la Commissione ha tenuto in considerazione nell'esame del testo di legge, approvando, quindi, una serie di emendamenti, frutto di riflessione da parte dell'Esecutivo e dei Consiglieri stessi.

Nell'iter procedurale dell'esame in Commissione, si è pertanto realizzata una fattiva collaborazione tra i Rappresentanti delle forze politiche presenti, che ha consentito l'approvazione di un testo di legge che, sulla base dell'iniziativa legislativa presentata dalla Giunta, ha conseguito un buon risultato, finalizzato all'adozione in tempi brevi di una normativa regionale di adeguamento alle disposizioni emanate a livello centrale in materia di riduzione della spesa pubblica, attuando la conseguente riorganizzazione dell'Agenzia Sanitaria, alla quale sono state trasferite le funzioni della Centrale Acquisti, quale centrale di committenza.

Auspico, in conclusione, che il presente disegno di legge venga suffragato ad ampia maggioranza da questa Assemblea legislativa, allo scopo di permettere alla Regione Liguria di proseguire, nei termini previsti dalle disposizioni statali, al completamento degli interventi in materia di riduzione della spesa pubblica.

Relazione di minoranza (Consigliere Della Bianca R.)

Il provvedimento DDL 232 oggi all'esame del Consiglio mi trova decisamente contraria, poiché dalla lettura dello stesso traspaiono molte lacune.

Al fine di portare alla luce questi punti, desidero intervenire sul provvedimento in questione svolgendo, in Consiglio Regionale, un dibattito approfondito sulle problematiche relative alle modifiche della legge regionale n. 41 del 07/12/2006, con particolare riferimento alle problematiche relative all'incorporazione della Centrale Regionale d'Acquisto, in implementazione, in una struttura ancora più debole e approssimativa, l'Agenzia sanitaria Regionale, con tutti i rischi legati alla necessità concreta e reale di dare risposte efficaci e tempestive alle ASL per gli approvvigionamenti.

Concludendo, anticipo fin d'ora il mio voto negativo.

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)

Il D.D.L. in oggetto allo scopo di sopprimere l'attuale Centrale Regionale per gli Acquisti è di conferire le funzioni ad essa assegnate alla Agenzia Regionale Sanitaria.

Si prevede inoltre la centralizzazione di tutti gli acquisti superiori ai quarantamila euro delle Aziende e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in capo all'agenzia sanitaria regionale.

Le funzioni di Centrale regionale di acquisto sono svolte da un'apposita area all'interno dell'Agenzia denominata "Centrale Regionale d'Acquisto per il Servizio Sanitario Regionale, alla quale è preposto un direttore.

Il provvedimento è stato oggetto di approfondimenti in commissione che per quanto ci riguarda non hanno soddisfatto alcune nostre perplessità.

In particolare si ritiene troppo limitativa una norma di legge che stabilisca il limite dei quarantamila euro oltre il quale le Aziende non possono effettuare acquisti di beni e servizi.

Altro aspetto da noi contestato riguarda la non previsione di deroghe da parte della Regione per consentire in determinati casi specifici alle singole aziende di poter svolgere acquisti superiori ai quarantamila euro.

A tale proposito sarà presentato uno specifico emendamento in quanto si ritiene che l'introduzione di deroghe da parte della Regione non va ad influire sugli obiettivi e risultati finali e lascia margini di manovra e discrezionalità alla Regione per potere definire quei casi nei quali sia più conveniente e funzionale delegare le procedure di acquisto alle Aziende o agli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.

Note all'articolo 2

- La legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 è pubblicata nel B.U. 4 aprile 2007, n. 8.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.;
- La direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 è pubblicata nella G.U.C.E. L 134/1 del 30 aprile 2004;
- La direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 L 134/114 è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004;
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.;
- La legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2006, n. 19;
- Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.;
- La legge 22 dicembre 2011, n. 214 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.;
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833 è pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O..

Nota all'articolo 7

- La legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 è pubblicata nella G.U. 4 aprile 2007, n. 8.

Note all'articolo 8

- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 è pubblicato nella G.U. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.;
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 è pubblicata nella G.U. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicato nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.;
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è pubblicato nella G.U. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.;
- La legge 7 agosto 2012, n. 135 è pubblicata nella G.U. 14 agosto 2012, n. 189, S.O..

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Affari Giuridici e Politiche del Personale.

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2012 N. 35

Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

LIVELLI MINIMI DI ATTIVITA' E DI SERVIZIO

Articolo 1

(Orari e giornate di apertura obbligatori)

1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore alle quaranta ore suddiviso su almeno cinque giornate.
2. Le farmacie urbane sono, altresì, tenute a garantire il servizio per almeno duecentotrenta giornate in un anno.
3. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore alle trentasei ore.
4. Le farmacie rurali sono, altresì, tenute a garantire il servizio per almeno duecentodieci giornate in un anno.

Articolo 2

(Fasce orarie obbligatorie)

1. Le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 21.00 e, obbligatoriamente, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. Nei giorni feriali l'apertura per una o per mezza giornata comporta l'obbligo di rispettare le fasce orarie di cui al comma 1.
3. L'apertura per mezza giornata nei festivi comporta l'obbligo di una apertura continuata per almeno otto ore.
4. Nel caso in cui le farmacie intendano prorogare l'apertura oltre le ore 21.00 sono tenute a garantire il servizio notturno sino alle ore 8.00 del giorno successivo.
5. Nelle località turistiche o in ragione di peculiari situazioni locali il Sindaco del Comune, sentiti l'Azienda sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, può estendere la fascia oraria di cui al comma 1 fino alle ore 22.00. L'apertura oltre il predetto termine comporta l'obbligo di effettuare il servizio notturno.

Articolo 3

(Servizio farmaceutico diurno)

1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio diurno deve essere assicurato da almeno una farmacia ogni ventimila abitanti e, comunque, da almeno una farmacia per ogni ambito territoriale sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni. Previo parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale e dell'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, il servizio diurno può essere assicurato anche da una sola farmacia ogni due ambiti territoriali limitrofi.
2. Il servizio diurno nel Comune di Genova è assicurato da almeno una farmacia ogni quarantamila abitanti.
3. Il servizio di cui al comma 1 deve essere garantito, almeno, con le seguenti modalità:

- a) nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti a chiamata tramite reperibilità entro sessanta minuti;
 - b) nei restanti comuni a battenti chiusi ovvero attraverso sistemi che limitano l'accesso dell'utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.
4. Durante il servizio espletato secondo le modalità di cui al comma 3, lettere a) e b), le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e della dietetica specialistica.
 5. In ogni caso durante il servizio diurno non è dovuto alle farmacie alcun diritto addizionale.

Articolo 4 (Servizio farmaceutico notturno)

1. Il servizio notturno è assicurato da almeno una farmacia ogni ottantamila abitanti e, comunque, da almeno una farmacia ogni due ambiti territoriali limitrofi, di cui all'articolo 6 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il servizio notturno nel Comune di Genova è assicurato da almeno una farmacia ogni duecentomila abitanti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, il servizio notturno è svolto dalle ore 21.00 fino alle ore 8.00 del mattino seguente.
4. Il servizio farmaceutico notturno deve essere garantito, almeno, con le seguenti modalità:
 - a) nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti a chiamata con reperibilità entro sessanta minuti;
 - b) nei restanti comuni a battenti chiusi ovvero attraverso sistemi che limitano l'accesso dell'utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.
5. Durante il servizio notturno espletato secondo le modalità di cui al comma 4 il farmacista è tenuto a evadere le ricette nelle quali il medico abbia indicata l'urgenza e ogni altra richiesta di farmaci con caratteristiche di improrogabilità.
6. Il servizio notturno può essere assicurato da una o più farmacie in modo permanente o a rotazione.
7. Le farmacie durante il servizio notturno possono assicurare, con oneri a loro carico, la consegna a domicilio dei medicinali.

Articolo 5 (Chiusura per ferie annuali)

1. Le farmacie possono esercitare il diritto alle ferie in uno o più periodi nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1.
2. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie e possono chiudere per ulteriori periodi.
3. Le farmacie succursali non chiudono per ferie.
4. Acquisito il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale e dell'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, il Sindaco può autorizzare, purché richiesti con un preavviso di almeno trenta giorni, ulteriori periodi di ferie rispetto a quelli programmati nel calendario annuale.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DETERMINAZIONE DEI TURNI

Articolo 6 (Programmazione del servizio farmaceutico)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascuna farmacia, singolarmente o tramite le associazioni di categoria, comunica all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente gli orari, i giorni di apertura e i periodi di ferie programmati per l'anno successivo.

2. Contestualmente ciascuna farmacia, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, indica modalità e termini di espletamento del servizio notturno.
3. In carenza di comunicazione entro i termini di cui al comma 1 le farmacie sono tenute a rispettare gli orari, la turnazione e i periodi di ferie determinati nel provvedimento sindacale dell'anno precedente.
4. Sulla base delle comunicazioni pervenute e di quanto disposto dal comma 3 ciascuna Azienda sanitaria locale verifica il rispetto sia degli obblighi previsti per le farmacie, sia dei livelli minimi di attività e di servizio di cui al titolo I.

Articolo 7 (Turni diurni e notturni)

1. Nel caso in cui non siano garantiti i livelli minimi di attività e di servizio di cui al titolo I, l'Azienda sanitaria locale, sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti, prevede una turnazione delle farmacie tale da raggiungere i livelli minimi di assistenza farmaceutica richiesti.
2. Nel prevedere la turnazione delle farmacie l'Azienda sanitaria locale rispetta i seguenti principi:
 - a) qualora sia necessario, i turni diurni e notturni sono articolati interessando i territori di Comuni appartenenti allo stesso o a due ambiti territoriali sociali limitrofi di cui all'articolo 6 della l.r.12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) nel caso in cui gli ambiti territoriali di cui alla lettera a) siano caratterizzati da peculiari situazioni di scarsa densità abitativa ovvero da disagiate situazioni viarie o orografiche l'Azienda sanitaria locale, acquisito il parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti, può autorizzare una turnazione notturna a copertura di diverse e più ampie aggregazioni territoriali ovvero forme alternative di servizio fermo restando:
 - 1) la consegna entro sessanta minuti alla dimora del paziente dei farmaci prescritti dal medico con l'indicazione di urgenza;
 - 2) la completa assunzione del costo del servizio da parte delle farmacie tenute a garantire il servizio notturno;
 - c) le farmacie sono chiamate a partecipare ai turni in condizioni di parità.

Articolo 8 (Predisposizione dei calendari annuali)

1. L'Azienda sanitaria locale, acquisito il parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti, procede, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, alla stesura per ogni Comune del calendario annuale degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio delle farmacie.
2. I calendari sono trasmessi entro il 30 novembre ai comuni per il loro recepimento e la conseguente diffusione e conoscenza.

Articolo 9 (Approvazione dei calendari annuali)

1. I comuni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, adottano con validità annuale i calendari predisposti dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. I sindaci dei comuni nei quali è presente un solo esercizio farmaceutico ovvero di comuni con presenza di zone a scarsa densità abitativa o montane o di comuni caratterizzati da disagiate situazioni viarie o orografiche possono, dopo aver acquisito la disponibilità del titolare della farmacia, prevedere modalità e termini di reperibilità a garanzia del servizio farmaceutico.
3. Ai calendari degli orari di apertura e chiusura e dei turni di servizio è data ampia diffusione anche attraverso le associazioni di volontariato e dei consumatori.
4. Sentiti l'Azienda sanitaria locale e l'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competenti, a fronte di festività, eventi locali o peculiari situazioni, il Sindaco, acquisita la disponibilità delle farmacie interessate, può prevedere l'apertura delle stesse al di fuori del calendario approvato.
5. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, in situazioni di calamità naturali o di emergenza sanitaria, può disporre l'apertura degli esercizi farmaceutici o prevedere le modalità di reperi-

bilità dei farmacisti.

Articolo 10 (Pubblicità degli orari e dei turni)

1. Le farmacie espongono, in posizione ben visibile, un cartello indicante l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio. Nei periodi di chiusura devono essere, altresì, indicate le farmacie viciniori di turno secondo la programmazione di cui all'articolo 9, comma 1, nonché eventuali numeri verdi ai quali rivolgersi per le informazioni sul servizio.
2. Sulla base del calendario di cui all'articolo 9, comma 1, le farmacie chiuse per ferie indicano le sedi aperte più vicine, con il relativo orario di apertura.
3. Nelle ore serali e notturne le farmacie di turno devono mantenere accesa l'insegna luminosa e nei casi di servizio a battenti chiusi devono disporre di strumenti evidenti e facilmente accessibili per la chiamata del farmacista di guardia.
4. Le dimensioni delle insegne, mono o bifacciali, di cui al comma 3, non possono essere inferiori a mezzo metro di diametro.

Articolo 11 (Orari di apertura delle farmacie istituite ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Il Sindaco del Comune interessato, su richiesta del titolare, acquisito il parere dell'Azienda sanitaria locale competente e dell'Ordine provinciale dei farmacisti, fissa l'orario e i giorni di apertura delle farmacie di cui all'articolo 1 bis della l. 475/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12 (Sanzioni)

1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, per le violazioni di cui agli articoli sotto elencati si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) articolo 1, comma 1, da euro 200,00 a euro 600,00;
 - b) articolo 1, commi 2, 3 e 4, da euro 1.000,00 a euro 3.000,00;
 - c) articolo 2, commi 1, 2 e 3, da euro 300,00 a euro 900,00;
 - d) articolo 2, commi 4 e 5, da euro 500,00 a euro 1.500,00;
 - e) articolo 5, comma 3, da euro 500,00 a euro 1.500,00;
 - f) articolo 6, comma 3, da euro 300,00 a euro 900,00;
 - g) articolo 9, comma 5, da euro 2.000,00 a euro 6.000,00;
 - h) articolo 10, commi 1 e 2, da euro 200,00 a euro 600,00;
 - i) articolo 10, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00.
2. Le funzioni sanzionatorie di cui al presente articolo spettano al Sindaco ai sensi della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le violazioni accertate sono comunicate all'Ordine provinciale dei farmacisti per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 13 (Abrogazioni)

1. Il capo I del regolamento regionale 16 luglio 1992, n. 3 (Regolamento sul servizio farmaceutico) è

abrogato con decorrenza 31 dicembre 2012.

Articolo 14 (Entrata in vigore)

1. Il titolo I e l'articolo 12 del titolo II della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 06 NOVEMBRE 2012 N. 35

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assistenza Legislativa Giuridica e Istituzionale – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 78 in data 20 luglio 2012;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 luglio 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 234;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, in data 25 luglio 2012;
- d) la III Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 15 ottobre 2012;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 2012;
- f) la legge regionale entra in vigore il 22 novembre 2012 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione della III Commissione (Consigliere Bagnasco R.)

con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione Liguria intende adottare una disciplina in materia di turni e di orari delle farmacie che comporti un adeguamento, a livello locale, con le normative emanate a livello nazionale (decreto-legge 1/2012), imponendo, in particolare, un preliminare inquadramento della fattispecie in termini sia di potestà legislativa, sia di bilanciamento tra i principi costituzionali, da un lato, di libertà e di iniziativa economica e, dall'altro, di eguaglianza, solidarietà sociale e tutela della salute.

Il sopracitato decreto-legge 1/2012, all'articolo 11, nel testo modificato dalla legge di conversione, si propone di introdurre meccanismi di apertura alla concorrenza e alla competitività nel settore farmaceutico, in particolare, attraverso la dichiarata non vincolatività dei turni e degli orari, stante la possibilità di apertura degli esercizi farmaceutici in orari diversi da quelli obbligatori e, per altro verso, di consentire alle farmacie di praticare sconti su tutti i tipi di farmaci e prodotti pagati direttamente dai clienti. Inoltre, favorisce l'accesso alla titolarità delle farmacie ad un più ampio numero di aspiranti e le procedure per l'apertura di nuovi sedi farmaceutiche garantendo, al contempo, una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico. Tale obiettivo è stato perseguito dal legislatore nazionale prevedendo un preciso rapporto tra farmacie e abitanti (una farmacia ogni 3.300 abitanti) e mantenendo, al contempo, un richiamo alla "zonizzazione" degli esercizi farmaceutici.

La questione relativa alla necessità di individuare un punto di equilibrio nel rapporto tra liberalizzazione e pianificazione non è nuova ed è già stata affrontata in passato sia dall'autorità garante della concorrenza e del mercato con parere del 1 febbraio 2007, sia dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 27 del 2003. Quest'ultima aveva affermato che il contingentamento delle farmacie e le limitazioni imposte dalla disciplina dei turni e degli orari hanno le medesime finalità, cioè di assicurare ai cittadini la continuità territoriale e temporale del servizio e agli esercenti un determinato bacino di utenza. Le modalità con le quali perseguire le finalità di tutela della salute, il diritto degli esercenti delle farmacie (condizionatamente al limite dell'utilità sociale) e l'efficienza del servizio farmaceutico restano scelte discrezionali del legislatore, sempreché non gravate da profili di irragionevolezza. Pertanto, con il suddetto decreto-legge il legislatore nazionale ha voluto rimodulare, in relazione al mutato quadro economico-sociale, il punto di equilibrio tra "l'iniziativa economica" di cui all'articolo 41 e "la tutela della salute" di cui all'articolo 32 della Costituzione.

La necessità, pur a fronte delle mutate condizioni "di fatto e di diritto", di garantire, al contempo, anche gli aspetti legati alla tutela della salute e all'efficienza del servizio farmaceutico emerge, in tutta evidenza, anche dal tenore letterale dal comma 8 dell'articolo 11, del decreto-legge stesso che recita: "I turni e gli orari di farmacie stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono l'apertura delle farmacie in orari diversi da quelli obbligatori". Ne deriva, quindi, che la disciplina del servizio farmaceutico, come pertinente alla materia "tutela della salute", rientra fra le materie assegnate alla "legislazione concorrente", nelle quali l'autonomia legislativa regionale trova soltanto il limite dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato e del rispetto dei livelli minimi di assistenza.

Pertanto, in vigenza di una disciplina regionale, di natura regolamentare e assai risalente nel tempo, ne discende la necessità di una tempestiva armonizzazione della normativa regionale e di conseguenza l'Esecutivo regionale ha adottato il testo di legge, oggi in esame, il cui contenuto si sostanzia nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *definire i livelli minimi di attività e di servizio richiesti alle farmacie aperte al pubblico;*
- *garantire ai titolari di farmacia, ampi margini di discrezionalità nell'esercizio della loro attività;*
- *garantire, al contempo agli assistiti: la capillarità, l'equa distribuzione e la preventiva conoscenza dei servizi farmaceutici ai quali accedere, in particolare, nei giorni festivi e di notte;*
- *prevedere, conseguentemente, strumenti a garanzia del rispetto e della pubblicizzazione degli orari, dei turni e delle ferie programmate dalle singole farmacie.*

Punti fondamentali dell'articolato, distinto in tre Titoli, riguardano, quindi: la riaffermazione del ruolo e della funzione consulenziale delle aziende sanitarie locali e degli ordini provinciali dei farmacisti nella disciplina dei livelli minimi di servizio farmaceutico, che devono essere obbligatoriamente garantiti dalle farmacie pubbliche e private sul territorio della regione, articolati su settimana, giorno, notte, giorni feriali e festivi; la programmazione del servizio farmaceutico e la determinazione dei turni, stabilendo una linea operativa comune di minima volta a garantire la massima comunicabilità e trasparenza delle determinazioni programmatiche in ordine a orari, giorni di apertura e di chiusura per ferie o per riposo discrezionalmente assunte dalle singole farmacie; l'elencazione di una serie di misure sanzionatorie correlate alle violazioni delle disposizioni della legge, affidando al Sindaco del Comune competente per territorio la competenza a comminarle, con dovere di informativa al rispettivo ordine professionale.

In sede di esame referente da parte della III Commissione consiliare, sono state dedicate specifiche sedute alla trattazione del testo di legge, comprensive dello svolgimento di una serie di audizioni che hanno coinvolto interlocutori istituzionali e categorie professionali. A seguito delle audizioni, la Giunta regionale e alcuni Consiglieri hanno presentato emendamenti, condivisi da tutta la Commissione, volti a recepire le osservazioni e le proposte pervenute dai soggetti auditi, i quali, oltre a condividere l'impianto generale e gli obiettivi precisi del disegno di legge, hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa legislativa stessa, auspicando garanzie di continuità nell'espletamento del servizio farmaceutico con caratteristiche di distribuzione capillare e omogenea tali da non creare nocimento o difficoltà all'utenza.

Auspicio, in conclusione, che il testo di legge, come emendato, sia suffragato ad ampia maggioranza da questa Assemblea legislativa, al fine di consentire in tempi brevi l'entrata in vigore della nuova disciplina ed evitare disorientamenti e disagi ai cittadini utenti del servizio, favorendo una preventiva e corretta informazione sugli orari e

turni delle farmacie, in ossequio ai principi costituzionali tesi ad assicurare la tutela del diritto alla salute e l'uguaglianza e solidarietà sociale, oltre all'applicazione dei principi di trasparenza e pubblicità al fine di assicurare l'utilità sociale e l'efficienza del servizio pubblico farmaceutico.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 24 maggio 2006, n. 11 è pubblicata nel B.U. 24 maggio 2006, n. 7.

Nota all'articolo 11

- La legge 2 aprile 1968, n. 475 è pubblicata nella G.U. 27 aprile 1968, n. 107.

Nota all'articolo 12

- La legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1983, n. 18.

Nota all'articolo 13

- Il regolamento regionale 16 luglio 1992, n. 3 è pubblicato nel B.U. 29 luglio 1992, n. 13.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale.

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2012 N. 36

Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Obblighi degli utenti)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta ai soggetti indicati nell'articolo 9, anche dopo la discesa e in corrispondenza della fermata/capolinea dei mezzi pubblici o all'interno dei locali aziendali nel caso di impianti speciali, metropolitani o ferroviari.
2. Si intendono titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, le tessere personali elettroniche ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attestino l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale.

Articolo 2 (Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio)

1. Agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio, in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici autoservizi urbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni, si applica:
 - a) il pagamento della tariffa ordinaria;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 280,00.
2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell'ambito di pubblici autoservizi interurbani, impianti fissi,

metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni comporta:

- a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 280,00.
3. Qualora il trasgressore provveda all'oblazione direttamente nelle mani dell'agente accertante, all'atto della contestazione dell'illecito, è dovuto un importo compreso fra un terzo e due terzi della sanzione di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b).
 4. Agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale titolari di regolare abbonamento nominativo che non siano in grado di esibirlo all'agente accertante è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla tratta chilometrica di riferimento, se entro i cinque giorni successivi alla contestazione presenta l'abbonamento ai competenti uffici aziendali. Qualora la presentazione dell'abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2. Al titolare di abbonamento nominativo nel quale non sia possibile individuare l'esatto momento della regolarizzazione, si applicano le sanzioni ordinarie così come determinate nei commi 1 e 2.
 5. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari, conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio si applica:
 - a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.
 6. La sanzione di cui al comma 5, lettera b), è ridotta del 50 per cento qualora il trasgressore provveda all'oblazione direttamente nelle mani dell'agente accertante all'atto della contestazione dell'illecito.

Articolo 3

(Uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato)

1. Agli utenti di servizi di trasporto pubblico locale che facciano uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici autoservizi urbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica:
 - a) il pagamento della tariffa ordinaria;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 140,00 a euro 490,00, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.
2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell'ambito di pubblici autoservizi interurbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni comporta:
 - a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 140,00 a euro 490,00 maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.
3. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che facciano uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, si applica:
 - a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza del viaggiatore fino alla destinazione dichiarata dallo stesso;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 140,00 a euro 490,00, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.
4. L'agente accertante procede, in ogni caso, al ritiro del titolo di viaggio contraffatto o alterato.

Articolo 4

(Indebita percezione di benefici)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'articolo 316 ter del codice penale, agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale che, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o attraverso l'omissione di informazioni dovute, conseguono il beneficio della libera circolazione o di tariffe agevolate per la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico locale, si applica:

- a) il pagamento della differenza tra l'importo pagato e quello effettivamente dovuto;
- b) la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Articolo 5
(Principio di specialità. Reiterazione)

1. L'applicazione di una delle fattispecie previste dagli articoli 2 e 3 esclude l'applicazione dell'altra fattispecie.
2. La sanzione amministrativa calcolata nel massimo si applica, comunque, in caso di comportamento reiterato ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6
(Competenza all'accertamento e alla contestazione delle violazioni)

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 2 e 3, in aggiunta ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, provvede il personale dipendente della società esercente il servizio di trasporto pubblico locale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, appositamente incaricato dalla società esercente il trasporto pubblico e che sia stato autorizzato dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti.
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano e contestano ogni altra violazione, punita con sanzione amministrativa, in materia di trasporto pubblico locale.
3. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 4 provvede la società esercente il servizio di trasporto pubblico.

Articolo 7
(Requisiti del personale per l'ottenimento della qualifica di cui all'articolo 9)

1. Al fine dell'ottenimento della qualifica di cui all'articolo 9 è necessaria:
 - a) la presentazione da parte della società della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni, attestante che il personale incaricato abbia il godimento dei diritti politici e non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - b) la frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato dalla società di pubblico autoservizio, del corso di cui all'articolo 8;
 - c) la frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato dalla società di pubblico servizio ferroviario conferito alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, del corso di idoneità tenuto dalla società stessa.
2. La Regione disciplina, con apposita convenzione da stipularsi con la società di pubblico servizio ferroviario, le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 1, lettera c).

Articolo 8
(Corso ed esame di idoneità)

1. La Regione organizza, con cadenza biennale, un corso, con relativi esami, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni corredate di sanzione amministrativa in materia di trasporto pubblico locale.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno le società esercenti il servizio possono presentare alla Regione richiesta motivata di attivazione anticipata del corso.
3. Il corso è articolato nell'insegnamento della disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché di nozioni di diritto e di procedura penale.
4. Alla conclusione del corso si svolgono le relative prove d'esame per l'accertamento dell'idoneità.
5. Per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami finali la Regione si avvale di un'apposita

Commissione, nominata dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti, composta da:

- a) un Dirigente del Dipartimento competente in materia di trasporti che la presiede;
 - b) due funzionari regionali appartenenti, l'uno al settore competente in materia di trasporti e l'altro al settore competente in materie giuridiche;
 - c) due esperti nelle materie oggetto del corso.
6. Le funzioni di segretario sono esercitate da altro dipendente del settore competente in materia di trasporti.
 7. Per quanto riguarda le indennità ed il rimborso delle spese spettanti ai componenti della Commissione si applica quanto stabilito dalla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)) e successive modificazioni ed integrazioni.
 8. La trasmissione dei certificati o delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), vale come richiesta di ammissione al corso.

Articolo 9

(Qualifica di agente di polizia amministrativa ed elenco degli accertatori)

1. Ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 6, le persone incaricate dell'accertamento e della contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa cui conseguono gli effetti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. E' istituito presso la Regione l'elenco regionale dei soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 6, ad accertare e contestare le violazioni di cui alla presente legge.
3. L'iscrizione e le eventuali variazioni all'elenco sono disposte dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti.

Articolo 10

(Pagamento in misura minima e pagamento in misura ridotta)

1. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, come determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, qualora non avvenga direttamente nelle mani dell'agente accertante ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deve essere effettuato entro cinque giorni successivi non festivi dalla data della contestazione. Qualora si sia proceduto alla notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il pagamento nella misura minima deve essere effettuato entro cinque giorni successivi non festivi dalla data di notifica del processo verbale.
2. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima come determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 3, comma 3, qualora non avvenga direttamente nelle mani dell'agente accertante ai sensi dell'articolo 2, comma 6, deve essere effettuato al momento della discesa dal mezzo e comunque entro quindici giorni successivi non festivi dalla data della notifica.
3. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima come determinata ai sensi dell'articolo 4 deve essere effettuato entro quindici giorni non festivi successivi dalla data di notifica del processo verbale.
4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei modi di cui ai commi 1, 2 e 3, è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'effettuazione del pagamento della somma dovuta può avvenire:
 - a) presso la sede della società esercente il servizio di trasporto pubblico;
 - b) secondo le modalità previste dalla società esercente il servizio di trasporto pubblico.

Articolo 11

(Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze)

1. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta, previste dagli articoli 7 e seguenti della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dall'ente titolare delle funzioni amministrative in relazione al territorio in cui è avvenuta la violazione.
2. Nella fattispecie prevista dall'articolo 3, comma 3, le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura

ridotta sono esercitate dal Dirigente della struttura regionale competente.

3. L'ente titolare delle funzioni amministrative può delegare le funzioni di cui ai commi 1 e 2 alla società esercente il servizio di trasporto pubblico.
4. La società esercente il servizio può procedere alla riscossione coattiva delle somme non riscosse ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12 (Proventi e aggiornamento periodico delle sanzioni)

1. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla società esercente il servizio di trasporto pubblico e vengono iscritti nel bilancio di esercizio come proventi del traffico.
2. Qualora non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 3, il 70 per cento della somma introitata è trattato dall'ente competente quale rimborso delle spese per l'esercizio delle relative funzioni.
3. L'importo delle sanzioni è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

Articolo 13 (Modalità di accesso al servizio)

1. La Giunta regionale può determinare norme specifiche di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale in presenza di possibili evoluzioni tecnologiche di bigliettazione.

Articolo 14 (Norme di rinvio)

1. Alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applica la l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

Articolo 15 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale))

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 31/1998 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalle seguenti:
"c) i dipendenti regionali della struttura competente per materia;
c bis) i dipendenti degli enti incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera fino a un massimo di cinque persone per ente;"

Articolo 16 (Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. L'articolo 26 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 26 (Esclusione dal contributo)

1. I contributi di cui agli articoli 23 e 24 non possono essere concessi a coloro che ne abbiano già beneficiato prima che siano decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
 - a) ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), limitatamente all'acquisto e alla sostituzione di veicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - b) ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere c) e d), numero 3;

- c) ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 24 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo.”.

Articolo 17
(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione).

Articolo 18
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 7, si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2012.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 19
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
06 NOVEMBRE 2012 N. 36

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assistenza Legislativa Giuridica e Istituzionale – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Enrico Vesco, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 81 in data 7 agosto 2012;
b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 agosto 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 237;
c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 30 agosto 2012;
d) la IV Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 15 ottobre 2012;
e) la II Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 25 ottobre 2012;
e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 2012;
f) la legge regionale entra in vigore l'8 novembre 2012.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Scibilia S.)

Con questo disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, si intende, attraverso l'abrogazione della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, elevare il tetto massimo delle sanzioni in materia estendendo l'applicazione delle sanzioni anche agli utenti del servizio trasporto pubblico ferroviario nel caso di mancanza o irregolarità del titolo di viaggio. Si introduce altresì la previsione di pagamento di un importo diretto nelle mani dell'agente al momento della contestazione, al fine di garantire la garanzia del pagamento stesso.

L'articolo 1: individua l'obbligo a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, di munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio anche dopo la discesa dal mezzo.

Al comma 2 dell'articolo 1 viene definito il titolo di viaggio.

L'articolo 2: disciplina l'assenza di valido ed idoneo titolo di viaggio sia che avvenga a bordo di pubblico autoservizio sia che avvenga a bordo di pubblico servizio ferroviario. La sanzione viene individuata in misura certa e non in misura variabile.

L'articolo 3: disciplina l'uso del titolo di viaggio contraffatto o alterato sia da parte di utenti di pubblici autoservizi sia da parte di utenti di pubblico servizio ferroviario.

L'articolo 4: introduce la fattispecie di indebita percezione di beneficio in attuazione dell'articolo 316 ter del codice penale.

L'articolo 5: introduce il principio di specialità applicabile nei casi previsti all'articolo 2 e 3.

Gli articoli 6, 7 e 8 individuano i soggetti competenti all'accertamento ed alla contestazione degli illeciti amministrativi e ne stabiliscono le competenze, i requisiti e l'iter per ottenere l'idoneità a svolgere le predette funzioni.

L'articolo 9 prevede che, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, i soggetti incaricati dell'accertamento e contestazione delle violazioni assumono la qualifica di agente di polizia amministrativa e pertanto di pubblico ufficiale.

L'articolo 10 dispone la struttura del doppio binario di pagamento in forma minima e in forma ridotta a seconda dei tempi in cui viene effettuato il pagamento della sanzione estendendo il termine per il pagamento in misura minima a cinque giorni ed a quindici giorni per effettuare il pagamento in misura minima per gli utenti di pubblico servizio ferroviario.

L'articolo 11 individua l'Ente territorialmente competente quale ente titolato all'esercizio delle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta, con previsione di delega.

L'articolo 12 stabilisce che l'intero importo dei proventi delle sanzioni venga introitato dalle stesse società esercenti ed in carenza di delega i proventi continueranno ad essere introitati con le solite modalità.

L'articolo 13 prevede che la Giunta regionale possa determinare norme specifiche di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale.

L'articolo 14 introduce modifiche in merito alla individuazione delle persone deputate ad effettuare vigilanza e controlli, aumentandone il numero, affinché la loro funzione sia garantita da una azione di monitoraggio efficace sui servizi di trasporto locale.

L'articolo 15 abroga la legge regionale 45/1982.

L'articolo 17 definisce la norma finanziaria.

L'articolo 18 contiene la dichiarazione d'urgenza.

Il testo del disegno di legge, composto da diciotto articoli, è stato esaminato in sede di IV Commissione consiliare competente per l'esame in sede referente, previa illustrazione da parte dell'Assessore competente.

Il provvedimento è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento anche a seguito del contributo di tutti i Rappresentanti delle forze politiche.

La Commissione ha provveduto in data 15 ottobre 2011 all'approvazione del disegno di legge a maggioranza dei componenti.

Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 2

- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è pubblicata nel B.U. 10 dicembre 1997, n. 287;
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

Nota all'articolo 5

- La legge 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O..

Nota all'articolo 6

- La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nella G.U. 15 dicembre 1982, n. 50.

Nota all'articolo 7

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è pubblicato nella G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O..

Note all'articolo 8

- La legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996, n. 13;
- La legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994, n. 15;
- La legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 è pubblicata nel B.U. 19 aprile 1995, n. 8.

Note all'articolo 11

- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 è pubblicato nella G.U. 5 marzo 1999, n. 53, S.O.;
- La legge 28 settembre 1998, n. 337 è pubblicato nella G.U. 30 settembre 1998, n. 228.

Nota all'articolo 15

- La legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 è pubblicata nel B.U. 23 settembre 1998, n. 12.

Nota all'articolo 16

- La legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia – Settore Trasporti.

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 8 OTTOBRE 2012, N. 225

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso	QUARANTA	Presidente
- Franco	GALLO	Giudice
- Luigi	MAZZELLA	”
- Gaetano	SILVESTRI	”
- Sabino	CASSESE	”
- Giuseppe	TESAURO	”
- Paolo Maria	NAPOLITANO	”
- Giuseppe	FRIGO	”
- Alessandro	CRISCUOLO	”
- Paolo	GROSSI	”
- Giorgio	LATTANZI	”
- Aldo	CAROSI	”
- Marta	CARTABIA	”
- Sergio	MATTARELLA	”
- Mario Rosario	MORELLI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, nel procedimento vertente tra P. P. ed altri e il Comune di Pontinvrea ed altri, con ordinanza del 17 febbraio 2011, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di G. M. e della Regione Liguria;

udito nell’udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Giovanni Bormioli e Mariano Protto per G. M. e Gigliola Benghi per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 17 febbraio 2011, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2011, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1 – quest’ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» – della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi), denunciandone il contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Riferisce il TAR ligure che la questione è sorta nell'ambito di un giudizio promosso da alcuni proprietari di villette ubicate nel comune di Pontinvrea (SV), con il quale è stato impugnato il titolo edilizio in sanatoria rilasciato dal comune di Pontinvrea – ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 – alla società contro-interessata "El Chico Tres di Cecchin S. & C. s.n.c" concernente l'esecuzione di opere di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, recinzioni, opere di sistemazione esterna, finalizzate alla realizzazione di una pista di go-kart, nonché dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'impianto pista Kart "Vittoria".

Si legge nell'ordinanza di rimessione che i ricorrenti lamentavano che la costruzione e l'esercizio di una pista per go-kart a motore, oggetto dei provvedimenti impugnati, fossero fonte di inquinamento acustico ed atmosferico, ed avessero definitivamente compromesso la quiete e la tranquillità della zona nella quale si trovano i loro immobili. I medesimi sollevavano – in via preliminare – eccezione di legittimità costituzionale della legge reg. Liguria n. 5 del 2004, per violazione – tra l'altro – dell'art. 117, terzo comma, Cost. A detta dei ricorrenti la legislazione regionale ligure sul condono, nel definire i limiti dell'ammissibilità a sanatoria delle opere abusive, avrebbe ampliato le ipotesi di sanabilità oltre i limiti posti dalla norma nazionale di principio (art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003), rendendo condonabili interventi quali quello di cui trattasi, realizzato in un'area soggetta ad un preesistente vincolo idrogeologico di carattere meramente relativo (ovvero non comportante inedificabilità assoluta).

All'esito dell'udienza del 27 gennaio 2011, il TAR per la Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1, (quest'ultimo, limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo»), della legge reg. Liguria n. 5 del 2004, per contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost., secondo il quale nelle materie di legislazione concorrente – quale è quella del governo del territorio – spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Premette in proposito il giudice rimettente che il principio fondamentale dettato dalla legislazione statale in tema di opere non suscettibili di sanatoria è chiaramente rinvenibile nell'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, a mente del quale «fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: [...] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».

A fronte di una simile normativa statale, il giudice rimettente evidenzia che la legge reg. Liguria n. 5 del 2004 avrebbe invece ammesso a sanatoria sia le opere abusive realizzate in area assoggettata a vincolo, ancorché eseguite «in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo periodo), sia quelle realizzate in area assoggettata a vincolo soltanto relativo o di tutela (art. 3, comma 3, che esclude appunto dalla condonabilità soltanto le opere realizzate su aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta), ancorché le medesime non fossero conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Evidenzia il proposito il TAR che non è contestato che le opere oggetto di sanatoria ricadano in un'area soggetta a vincolo idrogeologico di carattere relativo, e che tale vincolo preesistesse alla rea-

lizzazione delle relative opere: tanto che la concessione edilizia 31 gennaio 2000, n. 14 – sulla base della quale erano state eseguite le opere – era stata annullata dalla sentenza del TAR per la Liguria n. 105 del 2004, anche per l'assenza del nulla-osta idrogeologico, e lo stesso provvedimento di condono impugnato nel giudizio a quo in seguito è stato fatto precedere dal nulla-osta della Comunità montana. Conseguentemente, prosegue il giudice rimettente, poiché nel caso di specie il vincolo idrogeologico è di carattere relativo ed esso preesisteva all'esecuzione delle opere abusive, ne discenderebbe che le stesse sarebbero state certamente non sanabili in base alla normativa statale (art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003), mentre lo sarebbero divenute sulla base di quella regionale, in virtù del fatto che tale legge ha ammesso il condono sia per il caso di vincolo soltanto relativo, che non comporta cioè inedificabilità assoluta (art. 3, comma 3, della legge Reg. Liguria n. 5 del 2004), sia per il caso in cui le opere abusive siano state eseguite nelle aree vincolate «in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo periodo, della medesima legge Reg. Liguria n. 5 del 2004).

Con riguardo quindi al profilo della rilevanza, il TAR ligure evidenzia che le disposizioni regionali sospettate di illegittimità assumono entrambe il ruolo di parametro dei provvedimenti impugnati, talché il giudizio a quo non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata.

Né, secondo il tribunale amministrativo rimettente, sarebbe neppure prospettabile in via interpretativa – stante il chiaro ed inequivoco tenore delle due disposizioni regionali – una lettura che possa rendere conformi le norme impuginate alla norma statale di principio.

In particolare, non avrebbe fondamento l'eccezione sollevata dalla difesa della società controinteressata, secondo la quale le condizioni di sanabilità delle opere in questione, rientranti nella tipologia n. 6 dell'Allegato n. 1 al d.l. n. 269 del 2003 (così detti "abusi minori") sarebbero indicate non già dal comma 27, lettera d), dell'art. 32 di tale decreto-legge, bensì dal precedente comma 26, lettera a), del medesimo articolo.

Infatti, prosegue il TAR, sarebbe evidentemente diversa la funzione delle due norme: la prima (comma 26, lettera a) verrebbe a delimitare le tipologie di abuso astrattamente sanabili in relazione al carattere vincolato o meno del territorio su cui insistono; la seconda (comma 27, lettera d) definirebbe "in concreto" la portata massima del condono edilizio, attraverso l'indicazione delle opere abusive «comunque» non suscettibili di sanatoria, in aggiunta alle preclusioni già derivanti dalla disciplina di cui agli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive).

Cosicché, se è vero che – in astratto – gli abusi minori (corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell'Allegato n. 1 al d.l. n. 269 del 2003) sono condonabili anche nelle aree vincolate (comma 26, lettera a), nondimeno essi non lo sono – in concreto – quando le opere abusive siano state realizzate successivamente all'istituzione del vincolo, a prescindere dal suo carattere assoluto o relativo, e non siano conformi alla normativa urbanistica (comma 27, lettera d).

Secondo il rimettente la questione appare anche non manifestamente infondata.

L'art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 5 del 2004, dispone che «per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e dell'assetto idraulico ai sensi dell' articolo 32, comma 27, lettera d), del d.l. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e modificato dalla legge n. 350 del 2003, si intendono le previsioni di inedificabilità assoluta dettate da leggi statali e regionali in tema di difesa del suolo (legge 18 maggio 1989 n. 183 e leggi regionali 28 gennaio 1993, n. 9 e 21 giugno 1999, n. 18), nonché dai piani di bacino e piani di bacino stralcio approvati ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali nelle materie di ambiente, difesa del suolo ed energia)».

Ebbene, secondo il rimettente tale disposizione regionale, in difformità dalla norma statale di principio di cui all'articolo 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003, avrebbe inteso rende-

re condonabili gli interventi in area vincolata quando il vincolo abbia carattere meramente relativo, cioè non comporti una previsione di inedificabilità assoluta.

Il rimettente rammenta che, con riferimento al condono edilizio introdotto con il d.l. n. 269 del 2003, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che spetta al legislatore statale determinare non solo tutto ciò che attiene alla dimensione penalistica del condono, ma anche la potestà di individuare – in sede di determinazione dei principi fondamentali nell’ambito della materia legislativa del governo del territorio – la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 49 del 2006 e n. 70 del 2005; n. 196 del 2004). Ed inoltre, con specifico riferimento alla normativa statale di cui all’art. 32, comma 27, del predetto d.l. n. 269 del 2003, la Corte costituzionale avrebbe riconosciuto che la previsione – ivi contenuta – delle tipologie di opere comunque insuscettibili di sanatoria attiene ai limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal legislatore statale (sentenza n. 70 del 2005), sicché la legge regionale che produca l’effetto di ampliare i limiti applicativi della sanatoria eccederebbe la competenza concorrente della regione in tema di governo del territorio.

Il TAR rammenta poi che la Corte costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge regionale (l’articolo unico della legge della Regione Marche 27 maggio 2008, n. 11, recante «Interpretazione autentica dell’art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi”») che conteneva una disposizione in tutto analoga a quella della regione Liguria, affermando che «è pacifico che la normativa statale più volte richiamata (art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003) imponga l’osservanza di vincoli di carattere relativo, cui il legislatore regionale non può apportare alcuna deroga (ordinanza n. 150 del 2009): al contrario, la disposizione censurata ha l’effetto inequivocabile di vanificare siffatti limiti ed incorre per tale ragione nel denunciato vizio di legittimità costituzionale».

Considerazioni in tutto analoghe, secondo il TAR ligure, dovrebbero valere anche rispetto alla disposizione di cui all’art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 5 del 2004.

Infatti tale norma, adottata «ai sensi dell’articolo 32, comma 26, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, e ad integrazione di quanto stabilito nel successivo comma 27, lettera d), relativamente alle opere abusive realizzate in aree assoggettate ai vincoli di cui all’articolo 32, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell’attività urbanistica – edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni», dispone che una serie di interventi, tra i quali (lettera b) le opere o le modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume di cui alla tipologia n. 6 dell’Allegato n. 1 al d.l. n. 269 del 2003, siano suscettibili di sanatoria, «ancorché eseguiti nelle aree vincolate sopraindicate ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo».

Anche la disposizione in questione, quindi, con l’espressione «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo», avrebbe prodotto l’effetto di ammettere a sanatoria opere abusive che, in quanto insistenti su aree vincolate, ma realizzate in epoca successiva all’imposizione del relativo vincolo, non dovrebbero ritenersi invece sanabili sulla base della disposizione statale di principio (art. 32, comma 27, lettera d, del d.l. n. 269 del 2003). In tal modo il legislatore regionale avrebbe esorbitato dai limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal legislatore statale con carattere di inderogabilità.

2. — E’ intervenuta nel presente giudizio la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica pro-tempore, chiedendo che la questione venga respinta in quanto inammissibile o comunque infondata.

La Regione eccepisce la mancanza di riferimenti specifici alla fattispecie concreta che ha dato origine al contenzioso, e comunque evidenzia che l’annullamento dell’autorizzazione comunale n. 26 del 2004 per la conduzione della pista di go - kart (atto impugnato insieme al titolo edilizio in

sanatoria) poteva essere conseguito (per motivi attinenti all'interesse alla quiete e tranquillità della zona, minacciata da inquinamento acustico ed atmosferico) anche prescindendo dall'applicazione delle norme sospettate di incostituzionalità.

La Regione invoca poi l'improcedibilità o comunque l'inammissibilità della questione, giacché il giudice territoriale avrebbe omesso di considerare che l'art. 85 della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) avrebbe stabilito che «per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici (...) preclusivi della sanatoria delle opere abusive non conformi alla disciplina degli strumenti urbanistici si considerano i vincoli comportanti inedificabilità assoluta (...)», quindi, si sostiene, cancellare la precedente norma oggetto della questione di legittimità costituzionale lascerebbe sostanzialmente invariato il quadro normativo regionale cui il rimettente dovrebbe comunque fare riferimento.

Nel merito, con riguardo alla prima questione, la Regione sostiene che la disposizione introdotta con il d.l. n. 269 del 2003 debba essere riguardata nel suo complesso e nel contesto del decreto-legge medesimo, nonché all'interno del quadro normativo di riferimento, e dunque (almeno) insieme agli artt. 31, 32 e 33 della legge n. 47 del 1985.

Ed in proposito, prosegue la Regione Liguria, deve essere tenuto conto che l'art. 32 della legge n. 47 del 1985, nell'individuare le opere ammesse al condono, faceva salve «le fattispecie previste dall'art. 33». L'art. 33 (opere non suscettibili di sanatoria) di tale legge escludeva dalla sanatoria le opere in contrasto con i vincoli illustrati sub a, b e c «qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere», nonché «ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree» (lettera d). Ne conseguirebbe, secondo l'interpretazione propugnata dalla Regione, che l'art. 33 in questione si poneva come norma eccezionale rispetto al precedente art. 32, e quindi resterebbero suscettibili di sanatoria tutte quelle opere, pur vincolate, che, nondimeno, non erano assoggettate a vincoli assoluti di inedificabilità, come escluso dall'art. 33.

Su tale disciplina – prosegue la Regione Liguria – si sarebbe innestata (considerati anche gli espressi richiami) la nuova regola recata dal d.l. n. 269 del 2003. Ed in proposito, si osserva che, se da un canto il comma 27 dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, «fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (...)», nega l'accesso alla sanatoria per le opere abusive realizzate «(...) su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dell'esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» (lettera d), dall'altro canto, il precedente comma 26 del medesimo articolo 32, ammette invece a sanatoria gli interventi «minori» realizzati in aree «soggette ai vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47», e quindi non soggette a vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'art. 33 della medesima legge. In sostanza, secondo la Regione Liguria, il legislatore del d.l. n. 269 del 2003 avrebbe mantenuto e confermato la validità della precedente distinzione tra vincoli di inedificabilità assoluta e vincoli non comportanti tale inedificabilità, senza punto innovare l'impianto della legge n. 47 del 1985 o, meglio, senza introdurre un'ulteriore e diversa eccezione alla regola di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985.

In definitiva dunque, secondo la Regione, le norme oggetto della questione di legittimità costituzionale, in realtà, più che specificare ed articolare quella statale si limiterebbero a circoscriverla, poiché l'art. 3 riduce le ipotesi di sanatoria (nelle zone soggette a vincolo «relativo» di tipo idrogeologico), ad alcune specifiche fattispecie, individuate alle lettere a, b, c e d; mentre l'art. 4 contempla solo fattispecie di rilievo davvero minimale.

Con riguardo alla seconda questione, la Regione si limita ad osservare che la norma regionale riprende la descrizione della fattispecie di cui al combinato disposto dei commi 26 e 27 dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, come chiarita quanto alla distinzione tra zone a vincolo «relativo» e zone presidiate da vincolo comportante inedificabilità assoluta, come sopra illustrata. L'inciso sulla persistenza del vincolo deriverebbe quindi esclusivamente dal riprendere la norma statale in questione

(art. 32, comma 27, lettera d).

3. — Si è costituito in giudizio anche il sig. M. G., già ricorrente nel giudizio a quo, con memoria in data 23 giugno 2011, ed in seguito ha depositato con ulteriore memoria depositata in vista dell'udienza pubblica.

Nei suddetti atti la parte privata ha svolto argomenti ad adiuvandum delle motivazioni contenute nell'ordinanza del giudice rimettente, nonché ha replicato alle deduzioni della Regione Liguria.

Con riguardo all'eccezione della Regione Liguria secondo la quale la questione difetterebbe di rilevanza, il sig. G. ricorda che i ricorrenti hanno impugnato tutti i provvedimenti di concessione edilizia ed autorizzazione all'esercizio della pista di go-kart rilasciati dal Comune di Pontinvrea. Tali atti sono stati quindi annullati. Gli unici provvedimenti ancora in essere, e che consentono anche attualmente alla società contro-interessata di continuare ad esercitare la propria attività, sono la concessione edilizia n. 2C/04 e l'autorizzazione al suo esercizio. Tale concessione edilizia ha la finalità di mantenere l'impianto e quindi l'annullamento di tale concessione è fondamentale per la tutela degli interessi dei ricorrenti. Ma, prosegue la parte privata, tale concessione non potrebbe essere più annullata perché conforme alla normativa contenuta negli art. 3, comma 3, e 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 5 del 2004.

Con riferimento poi alla difesa esposta dalla Regione, secondo la quale sussisterebbe la possibilità di sanare gli "abusi minori" realizzati su area vincolata ex art. 27, lettera a), del d.l. n. 269 del 2003, il sig. G. rileva in contrario che l'ordinanza di rimessione del TAR ligure ha ben motivato la ragione secondo la quale tale tesi non ha fondamento. Infatti, si sostiene che correttamente il giudice rimettente ha argomentato che «se è vero che in astratto gli abusi minori sono condonabili anche nelle aree vincolate (comma 26, lettera a), nondimeno non lo sono – in concreto – qualora le opere abusive siano state realizzate dopo l'istituzione del vincolo, a prescindere dal suo carattere assoluto o relativo e non siano conformi alla normativa urbanistica (comma 27, lettera d)». Quindi, in tale prospettiva, si prosegue, anche nella denegata ipotesi in cui l'intervento oggetto della concessione in sanatoria rilasciata dal Comune nel 2004 fosse inquadrabile tra quelli elencati nell'allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003, come sostenuto dalla Regione Liguria, l'opera non sarebbe comunque assentibile.

Con riferimento alla seconda questione, laddove viene prospettata l'illegittimità dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 5 del 2004, il sig. G. osserva che la Regione si limita ad affermare che «l'inciso sulla preesistenza del vincolo deriva esclusivamente dal riprendere la norma statale in lettura (art. 32, comma 27, lett. d)». Ma, egli prosegue, mentre l'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 5 del 2004 stabilisce che le «opere abusive realizzate in aree assoggettate ai vincoli sono suscettibili di sanatoria, ancorché eseguite nelle aree vincolate sopraindicate ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo (...)», l'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003 stabilisce invece che le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli istituiti prima della esecuzione di dette opere. Ne deriverebbe quindi, conclude la parte privata, che mentre per la legge regionale un'opera abusiva è sanabile anche se il vincolo è stato imposto prima della sua realizzazione, per la legge nazionale tali opere non sono in ogni caso sanabili.

4. — La Regione Liguria, con ulteriore memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica ha ulteriormente evidenziato che le opere abusive oggetto del provvedimento di condono rilasciato nel 2004 dovrebbero comunque ritenersi ascrivibili al novero degli "abusi minori", e segnatamente tra quelle previste al n. 6 dell'Allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003 («opere di minore incidenza urbanistico-edilizia, quali quelle di manutenzione straordinaria, nonché opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume»); esse sarebbero inoltre conformi alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale del tempo, ed erano state anche regolarizzate con riferimento al vincolo idrogeologico, avendo ottenuto il parere positivo della Comunità montana. Per tali motivi quindi, sostiene la Regione, esse sarebbero state comunque passibili di sanatoria

secondo quanto prescritto dalla stessa disciplina statale, così come previsto dal comma 26 dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, in combinato disposto con gli artt. 32, comma. 1, e 33 della legge n. 47 del 1985.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria dubita, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1, (quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo»), della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi).

Il giudice a quo muove dalla premessa che le norme impugnate consentirebbero di sanare tipologie di abusi edilizi non contemplate dalla disciplina statale di principio contenuta nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), ed in particolare nell'art. 32, commi 26 e 27, esorbitando in tal modo dal limite di competenza della Regione.

La questione è sorta nell'ambito di un giudizio amministrativo promosso da alcuni proprietari di villette ubicate nel comune di Pontinvrea (SV), che si dolevano della costruzione e dell'esercizio di una pista per go-kart a motore realizzata nei pressi delle loro abitazioni. I medesimi avevano già impugnato ed ottenuto nel 2004 dal TAR per la Liguria l'annullamento dell'originaria concessione edilizia rilasciata nel 2000 e dell'autorizzazione all'esercizio.

La società realizzatrice del circuito e gerente l'impianto aveva in seguito chiesto ed ottenuto dal Comune un titolo edilizio in sanatoria, rilasciato ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 e delle norme regionali impugnate.

Contro questi due provvedimenti (la concessione in sanatoria dell'«esecuzione di opere finalizzate alla realizzazione di pavimentazione stradale, recinzioni, opere di sistemazione esterna, opere non valutabili in termini di superficie o di volume ad uso ricreativo» e l'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto pista go-kart «Vittoria»), si erano nuovamente rivolti al TAR ligure i proprietari delle villette circostanti, prospettando preliminarmente anche la questione di legittimità costituzionale delle norme regionali che avevano reso possibile il rilascio della concessione in sanatoria.

Il TAR, trattenuta la causa in decisione, ritiene che, sulle censure formulate dai ricorrenti nel giudizio a quo in relazione al dettato dell'art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269 del 2003, interferiscono – ai fini della risoluzione della causa – le disposizioni regionali di dettaglio, le quali consentirebbero ciò che è vietato dalla legislazione statale di principio contenuta nel citato art. 32. Non sarebbe prospettabile, ad avviso del rimettente, una lettura capace di rendere congruente i precetti contenuti nell'art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269 del 2003 con quelli ricavabili dalle due norme impugnate.

In questa prospettiva, l'art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 5 del 2004 ridurrebbe le fattispecie di insanabilità degli abusi, tassativamente elencate nell'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, attraverso l'interpretazione che circoscrive il concetto normativo statale di «vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e dell'assetto idraulico» a quello d'inedificabilità assoluta previsto «da leggi statali e regionali in tema di difesa del suolo» e di «piani di bacino e piani di bacino stralcio». In tal modo l'illecito dedotto dai ricorrenti verrebbe derubricato ad illecito sanabile, essendo fuor di dubbio la natura relativa del vincolo. L'art. 4, comma 1, invece, amplierebbe il dettato dell'art. 32, comma 27 (la norma regionale precisa che quanto disposto vale anche «...ad integrazione di quanto stabilito nel successivo comma 27, lettera d)[...]»), estendendo la sanabilità agli

abusi perpetrati nelle aree vincolate alle ipotesi di realizzazione successiva all'imposizione del vincolo anche quando gli stessi siano stati vincolati posteriormente alla stessa.

Secondo il rimettente, poiché nel caso oggetto del giudizio il vincolo idrogeologico è di carattere relativo e preesistente alla esecuzione delle opere abusive, ne discenderebbe che queste sarebbero certamente non sanabili in base alla normativa statale (art. 32, comma 27, lettera d) del d.l. n. 269 del 2003), mentre lo diverrebbero sulla base di quella regionale, in virtù del fatto che essa ammette il condono sia per il caso di vincolo relativo che non comporti inedificabilità assoluta (art. 3, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2004), sia per il caso in cui le opere abusive siano state eseguite nelle aree vincolate «in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo» (art. 4, comma 1, ultimo periodo, della medesima legge regionale n. 5 del 2004).

La Regione formula in via preliminare tre eccezioni di inammissibilità della questione incidentale. La prima inerisce alla rilevanza della stessa sotto il profilo della sua propedeuticità rispetto al provvedimento richiesto al TAR dai ricorrenti privati: le loro istanze ben avrebbero potuto essere soddisfatte attraverso l'annullamento dell'autorizzazione all'attività sportiva, lesiva degli interessi alla quiete ed alla tranquillità, minacciate da inquinamento acustico ed atmosferico.

La seconda attiene alla pretesa inutilità dell'eventuale accoglimento, argomentata in relazione alla vigenza dell'art. 85 della successiva legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), il quale avrebbe sostanzialmente riprodotto, in forma di interpretazione autentica, il precetto sottoposto a sindacato di legittimità costituzionale.

La terza si fonda sulla pretesa irrilevanza della disciplina regionale con riguardo al caso concreto, dal momento che la stessa pratica sarebbe stata definita positivamente in riferimento alla tipologia sub 6 dell'Allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003.

Nel merito la Regione sostiene che i limiti della sanatoria non sarebbero superati sulla base di una peculiare lettura dell'art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269 del 2003, la quale legittimerebbe sia la sanabilità senza eccezioni delle opere realizzate su aree soggette a vincoli idrogeologici di natura relativa, sia l'estensione di detta prerogativa alle opere realizzate successivamente all'apposizione del vincolo.

2. — Le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Regione Liguria non sono fondate.

La prima muove dal rilievo che l'annullamento dell'autorizzazione comunale n. 26 del 2004 alla gestione della pista di go-kart (atto impugnato insieme al titolo edilizio in sanatoria) poteva essere conseguito per motivi attinenti all'interesse alla quiete ed alla tranquillità della zona, minacciate da inquinamento acustico ed atmosferico, prescindendo dall'applicazione delle norme sospettate di incostituzionalità. L'assunto non è condivisibile: sebbene siano distinti i motivi per i quali i ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR il titolo edilizio in sanatoria e l'autorizzazione comunale, l'impugnazione del titolo in sanatoria assume natura propedeutica rispetto alla seconda questione del ricorso giurisdizionale, in quanto logicamente e funzionalmente precedente. L'annullamento della concessione in sanatoria costituisce condizione necessaria per rimuovere il titolo idoneo a consentire la continuazione dell'attività economica oggetto dell'impugnativa e ciò determina la rilevanza della questione per la definizione del giudizio pendente davanti al giudice amministrativo.

La seconda eccezione imputa al giudice rimettente l'omessa considerazione della sopravvenuta norma consistente nell'art. 85 della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, il quale prescrive che: «per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici [...] preclusivi della sanatoria delle opere abusive non conformi alla disciplina degli strumenti urbanistici si considerano i vincoli comportanti inedificabilità assoluta individuati nell'art. 3, comma 3» dell'impugnata disposizione regionale.

Secondo la Regione, dichiarare incostituzionale la precedente norma qui in esame lascerebbe sostanzialmente invariato il quadro normativo regionale cui il rimettente dovrebbe comunque fare riferimento. Impregiudicata ogni analisi nel merito della norma di interpretazione autentica cui si

collega, la seconda eccezione non tiene conto che l'art. 85 non riveste valore precettivo autonomo, bensì mira a chiarire – con efficacia retroattiva – il significato della disposizione interpretata. Per questo motivo l'eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata, e così autenticamente interpretata, farebbe venir meno gli effetti della stessa interpretazione autentica.

La terza eccezione si fonda sulla pretesa conformità della fattispecie concreta alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. A dimostrazione di ciò, la Regione invoca l'intervenuto parere positivo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e ne ricava la conformità alla tipologia edilizia sub n. 6 dell'Allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003 («..opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume»).

In disparte ogni considerazione sulla asserita riconducibilità della fattispecie agli abusi non valutabili in termini di superficie o di volume, è da sottolineare come la presente eccezione non si limiti a difendere la fattispecie astratta disegnata dal legislatore regionale ma proponga una ricostruzione di quella concreta oggetto del giudizio a quo, al fine di dimostrare l'irrelevanza della questione di legittimità costituzionale. Questo percorso argomentativo non può essere condiviso perché il sindacato sulla rilevanza deve essere effettuato in relazione all'atto introduttivo, con cui viene sollevata la questione incidentale. È l'ordinanza che deve contenere – in via autonoma – tutti gli elementi necessari a consentire a questa Corte l'esame del processo logico-deduttivo attraverso cui si è pervenuti alla rimessione. Ciò comporta che essa non possa essere riletta, proprio sulla base del principio di autosufficienza, attraverso una delibazione alternativa degli atti del giudizio a quo (ex multis ordinanze n. 29 del 2007, n. 463 del 2006, n. 203 del 2006, n. 164 del 2006, n. 453 del 2005, n. 423 del 2005, n. 312 del 2005, n. 59 del 2004, n. 212 del 1982). Nella fattispecie in esame l'atto introduttivo del giudizio appare completo e sufficiente nella definizione dei profili essenziali richiesti per la proposizione del ricorso.

3. — Le questioni proposte involgono i rapporti tra competenza legislativa statale e regionale per quel che specificamente riguarda la disciplina del condono edilizio. A tal proposito questa Corte ha avuto modo di affermare che nella disciplina del condono edilizio convergono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sanzionabilità penale e la competenza legislativa concorrente in tema di governo del territorio di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 49 del 2006 e n. 70 del 2005). Ciò comporta che «alcuni limitati contenuti di principio di questa legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost. (ad esempio certamente la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell'art. 32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili). Per tutti i restanti profili è invece necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante [...] di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante amministrativo» (sentenza n. 196 del 2004). In coerenza con questa impostazione, è stato, tra l'altro, dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 25 dell'art. 32 del citato decreto-legge sul condono edilizio, nella parte in cui non prevedeva che la legge regionale potesse determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione.

Al contrario, è stata ritenuta di stretta interpretazione, in quanto espressione di principio generale afferente ai limiti della sanatoria, l'individuazione da parte della legge dello Stato delle fattispecie ad essa assoggettabili, di modo che le stesse non possono essere comunque ampliate o interpretate estensivamente dalla legislazione regionale. Per questo motivo risulta pienamente conforme al dettato costituzionale l'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, contenente la previsione tassativa delle tipologie di opere insuscettibili di sanatoria, la quale determina, in pratica, i limiti del condono, entro il cui invalicabile perimetro può esercitarsi la discrezionalità del legislatore regionale (sentenza n. 70 del 2005).

4. — Alla luce del vigente quadro normativo e dell'attuale orientamento giurisprudenziale, le questioni sono fondate.

Nella fattispecie concreta è incontestato che le opere oggetto di sanatoria ricadano in area sog-

getta a vincolo idrogeologico di carattere relativo (inedificabilità condizionata al parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo) e che tale vincolo sia preesistente alla loro realizzazione.

L'art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 5 del 2004 – attraverso l'estrapolazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico di carattere relativo dai tassativi casi di divieto dell'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003 – trasferisce la fattispecie che ha dato luogo al giudizio a quo dall'area delle opere «comunque» insanabili a quella del condono; l'art. 4, comma 1, della medesima legge – attraverso l'indebita omologazione alle fattispecie dell'art. 32, comma 26, del d.l. n. 269 del 2003 – raggiunge analogo effetto, estendendo la sanabilità alle opere realizzate dopo l'apposizione del vincolo di inedificabilità relativa.

La Regione – attraverso una peculiare lettura dell'articolo 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269 del 2003 – sostiene che i limiti della sanatoria non sarebbero superati. Pur riconoscendo che il comma 26 delinea l'ambito oggettivo della sanatoria mentre il comma 27 prescrive le fattispecie di insanabilità assoluta, l'intervenuta sostiene che l'incipit dello stesso comma 27, contenente la locuzione «fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria», integrerebbe in riduzione il dettato normativo, consentendo di estendere alla disciplina del nuovo condono la distinzione contenuta nella legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) tra vincoli assoluti e vincoli relativi in materia idrogeologica e sottraendo conseguentemente nel loro complesso questi ultimi al regime della insanabilità. In tale opzione interpretativa l'art. 4, comma 1, della legge regionale impugnata non costituirebbe altro che un corollario applicativo di detta regola generale, la quale non precluderebbe il condono in presenza di vincolo di inedificabilità relativa antecedente alla realizzazione delle opere.

L'interpretazione della Regione collide in modo patente con la ratio ed il significato letterale dei commi 26 e 27 dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003: il primo comma individua tassativamente le fattispecie sanabili sulla base della nuova legge sul condono, mentre il secondo enuclea quelle non sanabili. Il richiamo alla precedente distinzione tra inedificabilità relativa ed assoluta contenuta negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 viene effettuato al solo fine di coordinare la vecchia disciplina della sanatoria con quella sopravvenuta, mentre non risulta dirimente nella definizione dell'ambito oggettivo del condono del 2003 che viene in discussione in questa sede. La sua estensione al nuovo condono non è infatti compatibile col dettato del comma 26 e delle ivi richiamate tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003 (fattispecie sanabili), ove non è contemplata alcuna ipotesi congruente con la fattispecie astrattamente enucleata dal legislatore regionale (infatti il comma 26 e le richiamate tipologie di cui ai numeri 4, 5 e 6 si riferiscono non all'intera categoria dell'inedificabilità relativa, ma soltanto ad alcune fattispecie minori tassativamente elencate) né con quello del comma 27, che vieta espressamente (lettera d) la sanatoria di abusi realizzati su aree di tale natura, vincolate antecedentemente all'esecuzione delle opere, in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio o dalle norme e prescrizioni in materia urbanistica.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che il condono di cui al d.l. n. 269 del 2003 è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, per effetto dei limiti ulteriori contemplati dal precitato comma 27, i quali «si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985» (sentenza n. 196 del 2004) e non sono racchiusi nell'area dell'inedificabilità assoluta (ordinanza n. 150 del 2009).

Sia l'art. 3, comma 3, (attraverso un'applicazione riduttiva all'art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269 del 2003, consistente nella circoscrizione delle fattispecie di insanabilità ai soli vincoli idrogeologici di natura assoluta), sia l'art. 4, comma 1 (che estende la sanabilità alle opere realizzate successivamente all'apposizione del vincolo), della legge reg. Liguria n. 5 del 2004 esorbitano – ponendo in essere un effetto integrato – dalla competenza regionale attribuita in subiecta materia dall'art. 117, terzo comma, Cost., violando in tal modo i limiti fissati dalla normativa statale di prin-

cipio.

Le disposizioni censurate nel presente giudizio contrastano dunque con la ratio e con la funzione dell'articolo 32 del d.l. n. 269 del 2003 perché non conformi – rispettivamente in addizione e riduzione – ai principi contenuti nei commi 26 e 27 di detta disposizione, ampliando la prescrizione delle opere sanabili e simmetricamente limitando quella delle fattispecie insanabili. Per questo motivo deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1, quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo», della legge reg. Liguria n. 5 del 2004, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, quest'ultimo limitatamente alle parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo», della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004», concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012.

IL PRESIDENTE
Alfonso Quaranta

IL REDATTORE
Aldo Carosi

IL CANCELLIERE
Gabriella Melatti

Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2012.

